

NEWS DA GILDA VERONA

WEBINAR FONDO ESPERO

Il giorno 9 luglio alle ore 10:00 si terrà il webinar gratuito per scoprire tutto sul Fondo Espero, scadenze e procedure per evitare il **silenzio assenso!**

In questa occasione potrete:

- Scoprire cos'è il Fondo Espero e come funziona
- Capire come aderire o come si può rinunciare
- Conoscere i vantaggi e le opportunità per i neoassunti
- Imparare come funziona il Fondo e come calcolare le prestazioni

Il webinar si terrà online su www.gilda-tv.it.

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI E PRESENZA A SCUOLA DEI DOCENTI

Come si vince dalla sentenza del Consiglio di Stato dell'8 maggio 1987 e, più recentemente da una sentenza del Tribunale di Trento del 23/01/2004, nonché da un'ulteriore sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli r.g. 5344/2006, durante la sospensione delle lezioni possono essere effettuate solo attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio nel mese di Settembre (eventualmente integrato con delibere successive) e, comunque, nel rispetto delle 40 + 40 ore annue di attività collegiale.

Dopo la fine delle lezioni prevista dal calendario scolastico, non c'è alcun obbligo di insegnamento o presenza a scuola per altre attività non programmate.

La pretesa da parte di taluni Dirigenti Scolastici di obbligare i docenti a prestare servizio anche nei periodi di sospensione delle lezioni, facendo riferimento all'orario di insegnamento, confligge con le norme pattizie (CCNL 2006-2009, art. 28 e 29): non c'è, pertanto, l'obbligo di una "prestazione di servizio pari" alle 25 ore settimanali nella scuola materna, 22+2 ore settimanali nella scuola elementare e 18 ore settimanali nelle scuole secondarie.

L'O.M. annuale sugli esami di stato della secondaria di secondo grado obbliga i docenti che possono essere utilizzati per sostituzioni a essere presenti in sede nei giorni delle prove scritte.

Non può essere richiesta nessun'altra prestazione, quale: riordino degli armadi, sistemazione delle aule, solidarietà ai colleghi impegnati in attività di esami, traslochi e così via, adducendo il pretesto che gli insegnanti sono comunque in servizio fino al 30 giugno. Gli insegnanti sono in servizio fino al 30 giugno solo per quegli impegni deliberati ad inizio d'anno dal collegio dei docenti.

Inoltre la Nota 1972 del 30.06.1980 afferma quanto segue: "... Appare in contrasto con il sistema previsto dai D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 l'imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza puramente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell'istruzione scolastica, che si differenzia dai normali uffici proprio per l'interruzione della propria prevalente attività (quella dell'insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico..."

Orario di servizio dei prof

Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono regolati dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009, che per effetto del comma 10 art.1 del CCNL 2016-2018 restano pienamente vigenti e continuano ad esserlo per effetto del nuovo CCNL scuola 2019-2021.

L'art.43 del CCNL scuola 2019-2021 al comma 4 precisa che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione all'OO.SS. di cui all'art. 7.

Nel comma 5 si fa riferimento all'orario di servizio dei docenti durante il periodo delle lezioni e nei commi successivi si specifica anche la normativa riferita ai posti di potenziamento e allo svolgimento delle attività organizzative della scuola.

Inoltre va precisato anche che dopo il termine delle lezioni il docente non è in ferie. Il docente è comunque in servizio e deve essere sempre reperibile da parte della scuola per cui lavora. Potrebbero esserci delle esigenze particolari di servizio, come la sostituzione di altro docente che sta svolgendo gli esami di Stato, che impongono la reperibilità dei docenti.

Tutor orientatori e la loro funzione

I docenti impegnati nella funzione dell'orientamento e individuati dalla scuola, potrebbero essere chiamati a svolgere la loro attività anche durante il periodo successivo al termine delle lezioni ma in regime di attività didattica. Quindi se la scuola organizzasse qualcosa che coinvolga gli studenti sull'orientamento, i docenti tutor, non essendo in ferie dovrebbero svolgere l'attività di orientamento.

Concludendo non è esclusa la possibilità di collocare delle attività aggiuntive nel periodo suddetto, ferma restando la facoltatività delle stesse, la loro calendarizzazione nel Piano Annuale delle Attività, ed il riconoscimento economico aggiuntivo secondo le tabelle previste dal contratto.